

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18712 Anno 2020
Presidente: COSTANZO ANGELO
Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO
Data Udiienza: 18/06/2020

SENTENZA

Letto il ricorso proposto
da Elis Kemal, nato in Turchia il 26/04/1973

avverso la Sentenza del 31/01/2020 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Paternò Raddusa;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha disposto la consegna di Elis Kemal alla Germania in forza del mandato di arresto europeo processuale emesso il 4 novembre 2019 dalla autorità giudiziaria tedesca e reso in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Traunstein del 9 ottobre 2019 in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione e del soggiorno illegali, dall'Italia alla Germania, accertato il 13 giugno 2019 nel territorio comunale di Kiefersfelden.



2. Avverso la sentenza della Corte di Appello ha interposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Bruno Poggio, articolando tre diversi motivi.

2.1. Si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005.

Le accuse mosse nei confronti del ricorrente si baserebbero solo sulle dichiarazioni rese da altro coindagato nel medesimo reato, che la Corte ha ritenuto idonee a supportare, sul piano indiziario, la disposta consegna disattendendo le contrarie osservazioni difensive.

Ad avviso della difesa, le dichiarazioni del coindagato, isolatamente considerate, non potrebbero giustificare il provvedimento di consegna.

Da qui il vizio di motivazione addotto, funzionale alla ritenuta violazione dell'art. 17, comma 4, della legge sul MAE.

2.2. Gli stessi vizi sono riferiti alla valutazione svolta dalla Corte territoriale nel negare la applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 19, lettera c), della legge n. 69 del 2005.

Il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, avrebbe comprovato il proprio radicamento in Italia da almeno sei anni come confermato dalla documentazione prodotta innanzi alla Corte territoriale.

In particolare, dalla documentazione prodotta emergeva, ad avviso della difesa, che il ricorrente è stato assunto con la qualifica di cuoco piazzaiolo presso un'azienda agricola avente anche ad oggetto l'attività di ristorazione, in tal modo smentendo le osservazioni critiche della Corte territoriale quanto alle contraddizioni in cui lo stesso sarebbe caduto, su tale argomento, in sede di convalida dell'arresto. Nè vi sarebbero dubbi in ordine alla riferibilità al ricorrente dei redditi da lavoro prodotti in Italia, dato vieppiù confermato dalla allegazione al ricorso di legittimità degli estratti contro previdenziali relativi alla posizione dello stesso, accesa da anni.

In aggiunta, la difesa del ricorrente ha anche allegato un certificato storico di residenza dal quale emerge che il ricorrente risiede in Gazzada Schianno dal 2017, luogo ove ha costruito un autonomo nucleo familiare con la compagna, Liudmila Kalchyna, dato confermato anche dalle dichiarazioni sottoscritte da quest'ultima, sempre allegate al ricorso.

2.3. Con il terzo motivo si adduce violazione e falsa applicazione dell'art.9, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

3. La Procura Generale, con requisitoria scritta del 3 giugno 2020, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è tempestivo, trovando applicazione nella specie il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc.pen.: in particolare, l'atto di impugnazione risulta depositato in termini presso il Tribunale di Macerata e di poi trasmesso a questa Corte.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Il provvedimento impugnato definisce la chiamata in correità del coindagato Tekkilic siccome dettagliata e precisa, sia in ordine alla condotta ascritta al ricorrente, che sarebbe stato il mandante del traffico illegali di migranti, cittadini turchi, dall'Italia alla Germania, materialmente realizzato dal citato chiamante; sia in relazione al compenso all'uopo pattuito, da pagare al Tekkilic per la sua attività (e determinato in 1500 euro).

2.2. Giova ricordare che secondo l'indirizzo interpretativo costantemente affermato da questa Corte (si rinvia a Cass. Sez. U. n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, rv. 235348 e 235349), l'autorità giudiziaria italiana, ai fini del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, deve «limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna», essendo sufficiente che «l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato; il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna».

Non è dunque compito dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione verificare quale sia l'attendibilità e la concreta portata probatoria della chiamata in correità posta a fondamento della domanda di consegna da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, la quale soddisfa il suo onere motivazionale con la mera indicazione di tale fonte di prova ed alla quale risultano riservate le verifiche rivendicate nella specie dal ricorrente (Sez. 6. , Sentenza del 27 maggio 2009, n. 22138).

Del resto, non va neppure trascurato che la difesa, anche con il ricorso di legittimità, non ha spiegato alcuna specifica contestazione in fatto per negare l'addebito, smentendo il portato di tali dichiarazioni.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente inconferente.

Viene evocato, infatti, il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 69 del 2005, che riguarda l'emissione, da parte dell'autorità ricevente, delle misure cautelari di tipo coercitivo strumentali alla effettiva possibilità di dare esecuzione al Mae, e

che dunque è norma certamente eccentrica al giudizio sulla consegna da rendere in esecuzione del mandato di arresto, nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte.

4. Il secondo motivo di ricorso merita l'accoglimento nei termini di seguito precisati.

4.1. La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 19, lettera c) della legge n. 69 del 2005, ritenendo insufficiente a tal fine l'allegato rapporto locativo per quanto sottoscritto anche dal ricorrente; non comprovata la stabile percezione di redditi da lavoro dipendente, in assenza di una valida documentazione fiscale; contraddittorie le dichiarazioni rese in sede di convalida (laddove il ricorrente ha affermato di lavorare come pizzaiolo) rispetto al dato documentale allegato in quella sede, che, senza ufficialità, attestava che il richiesto è dipendente di una azienda agricola.

4.2. Tali valutazioni non convincono, ancor di più alla luce della documentazione integrativa prodotta con il ricorso di legittimità.

4.2.1. Giova premettere, sul piano generale, che l'art. 19, lett. c), della legge n. 69 del 2005 prevede, nei casi di mandato di arresto europeo «processuale», quando il richiesto sia cittadino o residente dello Stato italiano, che la sua consegna debba essere subordinata alla condizione che la persona, all'esito del processo, sia rinviaa nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti dallo Stato di emissione.

Ne deriva che se la persona richiesta in consegna ai fini di un'azione penale è residente nello Stato, la condizione del rinvio prevista dall'art. 19, lett. c), I. cit. costituisce un requisito di legittimità della decisione di consegna, che, se non contenuta nella sentenza della Corte di Appello, deve essere apposta ex officio dalla Corte di Cassazione, a prescindere da specifica doglianza in merito (Sez. 6, n. 49978 del 28/12/2012, Rv. 254013), sempre che non vi sia un'esplicita diversa richiesta dell'interessato.

4.2.2. Questa Corte, con orientamento costante, ha osservato che la qualità di «residente» che rileva ai fini del citato articolo 19, comma 1, lett. c), per un verso non tollera nessuna differenziazione tra «residente» cittadino di Stato membro dell'Unione europea ovvero di soggetto non comunitario; per altro verso non necessariamente si identifica nel dato meramente formale della residenza anagrafica, dovendosi tenere conto, piuttosto, dell'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, tra i cui indici concorrenti rilevano la non illegalità della presenza per il cittadino non comunitario, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità territoriale della presenza, la sede quantomeno principale - se non esclusiva - e consolidata degli interessi lavorativi

#

familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali, la distanza temporale tra commissione del reato, la condanna all'estero e l'inizio della presenza in Italia (Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313; Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, Chiriac, Rv. 258414; Sez. 6, n. 10042 del 09/03/2010, Matei, Rv. 246507).

4.2.3. Nel caso, ad avviso di questa Corte, la documentazione prodotta alla udienza del 22 novembre 2019, lungi dal giustificare il denegato radicamento, avrebbe quantomeno dovuto offrire, ai giudici della Corte di Appello, lo spunto per operare una verifica più approfondita con riguardo alla effettiva sussistenza dei requisiti funzionali all'accoglimento della specifica richiesta articolata dall'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), della legge sul MAE. In particolare,

- il rapporto locativo, stipulato nel 2017;
- il permesso di soggiorno e la residenza in Gazzano Schianno;
- infine, la documentazione lavorativa allegata che, in linea con quanto sostenuto dalla difesa e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, descriveva mansioni svolte dal ricorrente a far tempo dal 2017 coerenti con quanto dichiarato in sede di applicazione della misura cautelare (il modello trasmesso dal datore di lavoro descriveva infatti il ricorrente come cuoco pizzaiolo);

tutti questi sono elementi che se non consentivano di ritenere già comprovato il radicamento, stabile e non estemporaneo, nei termini sopra descritti, quantomeno giustificavano più che la mancata apposizione della clausola, una ulteriore istruttoria sul punto.

4.2.4. Siffatta ulteriore verifica oggi può ritenersi superata grazie alla documentazione prodotta in questa sede, grazie alla quale deve ritenersi inequivoca, senza necessità di ulteriori apprezzamenti di merito, la ricorrenza dei presupposti di operatività dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), della legge sul MAE.

La visione complessiva degli atti del procedimento consente infatti di ritenere la sussistenza del requisito della residenza sul territorio nazionale da parte del ricorrente, considerato che il certificato di residenza storico allegato, accanto all'estratto conto previdenziale, danno conto di una presenza del ricorrente in Italia caratterizzata da una stabilità territoriale e una apprezzabile continuità temporale (quantomeno a far tempo dal 2017), a conferma della conclusione che il richiesto ha fatto dell'Italia la sede quantomeno principale e consolidata dei relativi interessi.

4.3. Da qui discende l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha subordinato la consegna del ricorrente al rinvio in Italia per scontarvi

la pena o misura di sicurezza pronunciata, eventualmente, dalla autorità giudiziaria richiedente.

Tanto determina l'annullamento della decisione senza che sia peraltro necessario disporre il rinvio alla Corte di Appello competente per procedere ad ulteriori accertamenti al fine di apporre detta condizione, potendosi provvedere in tal senso già in questa sede.

È vero che questa Corte ha avuto modo di rilevare che la verifica del requisito della residenza costituisce accertamento che compete alla Corte di Appello cui è attribuito ogni potere istruttorio teso proprio ad accertare che lo straniero sia radicato sul territorio nazionale (Sez. 6, n. 24540 del 04/06/2015, Rv. 264171; Sez. 6, n. 41910 del 07/10/2013, Rv. 257023), dovendo intendersi l'art. 22, della citata legge sul MAE, che prevede il ricorso anche per il merito, idoneo ad attribuire alla Corte di cassazione la possibilità di verificare anche gli apprezzamenti di fatto operati dalla Corte di appello, ma senza poteri sostitutivi e integrativi, né tanto meno istruttori (Sez. 6, n. 7108 del 12/02/2009, Rv. 243078).

Tale principio, che il Collegio condivide, deve essere oggi coniugato con l'ampliato potere previsto dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. laddove riconosce la possibilità di decidere, nell'eventualità in cui non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, sulla base degli atti comunque inerenti il procedimento ovvero - come nel caso sottoposto a scrutinio - che risultano essere stati posti a disposizione della Corte di Appello e non valorizzati; e ciò in un'ottica di economia processuale razionalmente finalizzata ad evitare inutili rinvii al giudice del merito (in termini pedissequamente riportati, Sez. Feriale, sentenza n. 36351 del 20 agosto 2019).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa subordinazione della consegna alla condizione del reinvio nello Stato italiano, all'esito del processo, per scontarvi la pena eventualmente inflitta in Germania, reinvio che dispone. Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 18/06/2020